

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1120}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MEROLLI e GARZIA

Presentata il 9 febbraio 1977

Modifiche delle norme sulle Commissioni di disciplina dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente lo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza, stabilisce che l'inchiesta formale e la formazione della commissione di disciplina siano disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale da giudicare dipende per ragioni di impiego. Il Ministro delle finanze può in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale.

Per effetto dell'articolo 1 della legge anzidetta, che ha esteso al personale del Corpo le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, la commissione di disciplina, istituita per giudizi a carico di sottufficiali della Guardia di finanza, è composta da tre ufficiali dei quali un tenente colonnello presidente, un tenente colonnello o maggiore membro e un ufficiale con grado non inferiore a capitano membro e segretario.

In virtù dell'ultimo comma dell'articolo 46 della legge 3 agosto 1961, n. 833, che ha approvato lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza, la commissione di disciplina, chiamata a giudicare gli appuntati o i finanziari, ha la stessa composizione di quella dei sottufficiali.

Prescindendo da ogni apprezzamento sulle garanzie di obiettività e serenità di giudizio della commissione così composta, siamo convinti che l'inclusione quali membri nei predetti organi di due rappresentanti della categoria di appartenenza del giudicando, oltre a tradursi in un non trascurabile apporto di esperienze, che consentano una più completa valutazione degli elementi che devono condurre alla formulazione di un giudizio nei confronti del sottufficiale o del militare sottoposto al procedimento disciplinare, risponda ad una esigenza di adeguamento democratico ai dettami costituzionali.

Per ovvii motivi connessi alla struttura gerarchica militare, i sottufficiali o i militari di truppa, da includere nelle Commissioni in parola, devono rivestire un grado superiore a quello del giudicando o, in caso di parità di grado, possedere un'anzianità di servizio maggiore.

Abbiamo quindi predisposto la presente proposta di legge che, modificando opportunamente l'articolo 6 della legge 17 aprile 1957, n. 260, e l'articolo 46 della legge 3 agosto 1961, n. 833, introduce nel campo della disciplina la proposta innovazione che è da ritenersi utile anche per addivenire ad una regolamentazione improntata a principi di modernità e di rappresentatività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 6 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è così sostituito:

« L'inchiesta formale e la formazione della commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipenda per ragione di impiego.

Il Ministro delle finanze può in ogni caso ordinare direttamente una inchiesta formale.

La commissione di disciplina è integrata, ove possibile, da due sottufficiali di grado superiore al giudicando o, in caso di parità di grado, con anzianità superiore allo stesso, da reperire tra quelli dipendenti dal comandante che ha formato la commissione di disciplina e, in caso di indisponibilità, da richiedere temporaneamente al comando generale della guardia di finanza ».

ART. 2.

All'articolo 46 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« Fanno parte della commissione di disciplina, ove possibile, anche due militari di truppa di grado superiore al giudicando o, in caso di parità di grado, con anzianità superiore allo stesso ».